



# COMUNE DI CASTELMASSA

## PROVINCIA DI ROVIGO

### ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 33 del 20-11-2020

**Oggetto: ORDINANZA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA E PRIVATA AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 03/11/2020;
- Il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020;

### CONSIDERATO

che l'ordinanza n. 151 del 12/11/2020 del Presidente della Regione Veneto pur prevedendo in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: “il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- 1) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- 2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- 3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- 4) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del D.P.C.M. 03/11/2020.

### RITENUTO

- opportuno adottare il piano volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività in singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale svolge nell'ambito del territorio comunale demandando al Comando di

Polizia Locale in concerto con i Volontari, di dare atto al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

- di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

### **ORDINA**

1. di approvare il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12/11/2020 e successive modifiche ed integrazioni allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari e dagli operatori commerciali presenti;
3. l'attività mercatale può essere svolta in tutti i mercati all'aperto che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali;
4. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 151/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

### **DISPONE**

- rimane ferma la possibilità di esercitare l'attività di vendita nei posteggi isolati e in forma itinerante, fatto salvo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari del commercio in forma itinerante;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto. - la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- la validità della presente ordinanza sino al 31/01/2021 salvo variazioni;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata in copia:
- alla Prefettura di Rovigo;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Castelmassa;
- alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia) e Associazione Artigiani e Commercianti;

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
F.to Petrella Luigi